

Dott. Paolo VERNERO
Commercialista
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Docente a contratto presso
Università di Torino

Dott. Livio MANAVELLA
Commercialista
Revisore Legale
Consulente del Giudice

Dott.ssa Laura CAREGGIO
Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Benedetta PARENA
Commercialista
Revisore Legale

Avv. Maria Francesca ARTUSI
Avvocato penalista

Avv. Simona BORIA
Avvocato civilista

Dott.ssa Silvia BARBERA
Commercialista
Revisore Legale

DIRECTOR

Rag. Emilia BERTINETTI
Consulente Tributario

OF COUNSEL

Dott. Federico CATTAROSSO
Commercialista
Revisore Legale

Avv. Raffaele BATTAGLINI
Avvocato diritto societario

Avv. Emanuela DE SABATO
Avvocato diritto societario

Dott. Renato GIORCELLI



COMUNICAZIONE URGENTE IN RELAZIONE

al pagamento del bollo su fattura elettronica 2019:

pagamento trimestrale

Il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019 stabilisce che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'importo da pagare è riportato all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e l'imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con **addebito su conto corrente bancario o postale** oppure utilizzando il **modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate** (per le istruzioni vedasi nostra comunicazione dell'11/4/2019) oppure **predisponendo direttamente il modello F24 ordinario**

Il termine per pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è fissato al giorno **20 del primo mese successivo per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare** (ossia, per l'anno in corso, al **20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre 2019, nonché al 20 gennaio 2020**) e **così via.**

Il calcolo effettuato dall'Agenzia delle Entrate riguarderà esclusivamente le fatture correttamente elaborate e non scartate dal Sdl, cioè quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento; pertanto i dati messi a disposizione dall'Agenzia **sono sempre da controllare ed eventualmente da modificare e/o integrare.**

Per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel modello F24 precompilato dall'Agenzia si troverà (o si dovrà indicare nell'F24 ordinario) il **codice tributo di riferimento** tra quelli che l'Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione numero 42/E:

- **2521:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- **2522:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre - **scadenza 20/7/2019** -
- **2523:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre

- **2524:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- **2525:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI;
- **2526:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI.

I codici tributo devono essere inseriti nella sezione “*Erario*”, **esclusivamente** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento (non si può compensare).

Per quanto riguarda il **modello F24 Enti pubblici**, vanno indicati allo stesso modo in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “**Importi a debito versati**”, ma nella sezione “**DETTAGLIO VERSAMENTO**” bisogna riportare i dati che seguono:

- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, uno dei suddetti codici tributo;
- nel campo “riferimento A”, nessun valore;
- nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Precisiamo, infine, che lo Studio non invierà più le comunicazioni per le successive scadenze, pertanto i Sigg.ri Clienti sono invitati a scadenzare direttamente le date dei prossimi pagamenti.

ESTEROMETRO:

comunicazione per i Clienti con contabilità presso Data Logos

La scadenza della trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Esterometro - è a cadenza mensile e la **scadenza** è fissata all’**ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione (registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione IVA) e riguarda **tutti i soggetti titolari di partita IVA** che nel mese precedente hanno emesso o ricevuto fatture da o verso l’estero.

Per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi **effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, gli operatori IVA non sono obbligati alla **fatturazione elettronica** (seppure sia possibile l’invio facoltativo) ma alla trasmissione telematica della **comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere**.

La comunicazione a scadenza mensile non è obbligatoria per le operazioni per le quali è stata emessa **una bolletta doganale e per quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture in formato elettronico**.

L'Esterometro è obbligatorio anche per i soggetti minimi e forfettari.

In chiusura si segnala che l'Esterometro non ha abolito l'obbligo di invio degli elenchi Intrastat, in scadenza il giorno 25 di ciascun mese, sebbene i due adempimenti siano pressoché identici; per l'unificazione di Esterometro e Intrastat, si attende un apposito intervento normativo.

La Data Logos ricorda nuovamente ai Sigg.ri Clienti che, senza il ricevimento delle fatture estere (emesse e ricevute **non in formato elettronico**) non potrà rispettare gli adempimenti e le scadenze; raccomandiamo pertanto di inviarci prontamente la documentazione necessaria.

Torino 09/07/2019
